



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

NR. 6 DEL 06-03-2018

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE. ANNULLAMENTO PARZIALE DCC NR. 204 DEL 12.12.2017 E RETTIFICA DCC NR 205 DEL 12.12.2017.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Marzo, dalle ore 18:30, nella Sala Consiliare, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BADOLE MIRCO	X		BACCHETTI MARISA	X	
FRESCURA GIAMPIETRO		X	CEOL FEDELE ROBERTO	X	
ARGENTA FAUSTO	X		VIECELI NICOLA	X	
DALLA ROSA RINO		X	BRANDALISE GIUSEPPE	X	
ZUCCOLOTTO MARIA	X		SANTEL STEFANIA	X	
CENTELEGHE GIANPIETRO	X				

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Presiede MIRCO BADOLE, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta DOTT.SSA CARMELA CIPULLO, Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 06-03-2018 ad oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE. ANNULLAMENTO PARZIALE DCC NR. 204 DEL 12.12.2017 E RETTIFICA DCC NR 205 DEL 12.12.2017. allegata alla presente delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco: a seguito di una erronea interpretazione dell'Unione Montana Feltrina, il Regolamento viene modificato con previsione di applicazione dal 1° aprile e l'incasso sarà del Comune che provvederà a trasferirlo all'Unione Montana.

N. Vieceli: ricorda il voto di astensione dell'Opposizione all'istituzione dell'imposta e conferma il voto di astensione sulla proposta in discussione

Chiede se sono stati sentiti gli operatori turistici.

Sindaco: riferisce che a seguito del Consiglio, con il Cons. Frescura si era accorto di alcune inadeguatezze. Ci sono stati incontri con gli operatori dell'Unione Montana e altri sono previsti, come pure l'acquisto di un programma per gestire l'imposta. A breve vi sarà un altro incontro con i nostri operatori turistici e quelli dei comuni di Santa Giustina e Cesiomaggiore dove un addetto dell'UMF andrà a spiegare il funzionamento del gestionale e chiarirà tutti i dubbi che verranno esposti.

N. Vieceli: sul rilievo che gli operatori turistici sono agenti contabili chiede nuovamente se l'Amministrazione li ha interpellati.

Sindaco: li incontrerà l'Unione Montana Feltrina.

VISTO i pareri nella stessa espressi ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. ii.,

VISTO l'esito della votazione palese:

Presenti	9
Astenuti	3
Votanti	9
Favorevoli	6

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di darne seguito



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06-03-2018

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E
RELATIVE TARIFFE. ANNULLAMENTO PARZIALE DCC NR. 204 DEL
12.12.2017 E RETTIFICA DCC NR 205 DEL 12.12.2017.
IL SINDACO**

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Dato atto che la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 della Regione Veneto: "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.*" Indica all'Art. 8: "*Elenco regionale delle località turistiche. Sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i Comuni del Veneto.*"

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 (G.U. n.285 del 6.12.2017) che ha differito il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28.02.2018 e ulteriormente prorogato al 31.03.2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 9.02.2018 (G.U. n°38 del 15/02/2018).

Considerato che il Comune di San Gregorio nelle Alpi a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di San Gregorio nelle Alpi rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze nel territorio dei Comuni dell'UMF anno 2016 (dati ufficiali dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto):

COMUNI UMF	PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO
Alano di Piave	13.282
Arsiè	27.235
Cesiomaggiore	21.675
Feltre	83.437
Fonzaso	7.026
Lamon	38.501
Pedavena	33.595
Quero Vas	1.679
San Gregorio n. A.	12.240
Santa Giustina	11.589
Seren del Grappa	14.655
Sovramonte	30.689
Totale	295.598

Precisando che i dati sono da considerare non completi in quanto, a seguito delle difficoltà incontrate dall'Ente Provincia di Belluno a partire dal 2015, a seguito delle modifiche delle competenze apportate dalla cosiddetta "Legge del Rio", non esiste più un monitoraggio costante e preciso nell'invio dei dati.

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici anche di carattere turistico informativo ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 204 del 12.12.2017 con la quale, sulla base di tali premesse, veniva approvato lo schema di regolamento istitutivo della predetta imposta di soggiorno, predisposto dall'Unione Montana Feltrina con la quale è in convenzione il servizio associato tributi;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 205 del 12.12.2017, di approvazione dello schema di accordo con l'Unione Montana Feltrina per la gestione delle entrate dall'istituenda imposta di soggiorno;

EVIDENZIATO che tale regolamento prevedeva la gestione diretta dell'imposta –sia in fase applicativa che di riscossione - da parte della medesima Unione Montana Feltrina, modalità, questa, rivelatasi normativamente non conforme in quanto tale imposta, non costituendo espressione di una funzione fondamentale (ex art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, modificativo dell'art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010) in quanto tale delegabile (alla stregua, ad esempio, del servizio gestione rifiuti e relativa imposta) all'Unione Montana, deve essere gestita in proprio dal Comune;

CONSIDERATO che tale regolamento non ha ancora prodotto alcun effetto in quanto ne era prevista l'applicazione differita al sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività e proprio perché non è

stato mandato ad esecuzione, nell'ottica di autotutela e in ogni caso in quanto l'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2018-2020, i cui termini sono stati differiti dal Governo;

RICHIAMATO l'art. 21 nonies della legge n. 241/90 ed ss.mm.ii. il quale statuisce che “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”

VISTO il nuovo schema di regolamento comunale in oggetto, trasmesso dall'U.M.F. con nota nr. 10194 del 20.12.2017 (Ns. prot. 6820 del 21.12.2017) modificato dall'Unione Montana Feltrina in adeguamento a tale aspetto sistemico e normativo, nel quale il Comune è ente impositore e di riscossione dell'imposta, fermi restando gli accordi assunti in Unione Montana Feltrina, in sede di Conferenza dei Sindaci, sulle finalità e destinazioni dell'entrata;

CONSIDERATA l'opportunità di rivedere alcune parti del regolamento altresì per conformarlo ai recenti chiarimenti da parte del MEF attraverso “Telefisco 2018” in tema di soggetti responsabili dell'imposta e comunque per precisare le modalità di resa del conto da parte degli agenti contabili interessati;

RITENUTO di annullare parzialmente il precedente testo, approvato con DCC nr.204/2017 nelle parti incompatibili come sopra evidenziato (riscossione da parte dell'UMF);

RITENUTO di approvare l'allegato schema di regolamento, che costituisce aggiornamento delle precedenti parti relative alla riscossione dell'imposta da parte del Comune e degli aspetti sopra commentati, nel testo recante in evidenza le parti sostituite;

RITENUTO, altresì, di autorizzare ogni conseguente modifica al testo della convenzione approvato con DCC nr 205/2017, ad oggi non sottoscritto;

VISTI i pareri favorevoli, resi a norma degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

ATTESA l'urgenza considerato che la presente è collegata all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, nr. 1/2018 del 20.02.2018 pervenuto al protocollo il 20.02.2018. al nr. 914 , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ad oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto;

P R O P O N E

1. **DI DARE ATTO** delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;

2. **DI ANNULLARE**, parzialmente per le motivazioni rese nel preambolo, in autotutela ex art, 21 nonies della legge nr. 241/90 e ss.mm.ii., il Regolamento approvato con deliberazione Consiliare nr. 204 del 12.12.2017 avente ad oggetto: *ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE nelle parti in cui prevede la riscossione del l'imposta da parte dell'Unione Montana Feltrina;*

1. **Di APPROVARE** le modifiche al regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta

di soggiorno, approvato con deliberazione del C.C. n°204 del 12.12.2017, lasciando in evidenza le parti oggetto di modifica e sostituzione, parte integrante e sostanziale della presente, istituendo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di San Gregorio nelle Alpi l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura ivi stabiliti;

2. **DI DARE ATTO** che il testo in allegato sostituisce il precedente e che il medesimo verrà pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Comune.

3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1 aprile 2018;

4. **DI AUTORIZZARE** la Giunta Comunale ad apportare al testo dello schema di convenzione approvato con DCC nr. 205 del 12.12.2017 le conseguenti necessarie modifiche;

5. **DI DARE ATTO** altresì che detta imposizione troverà recepimento e destinazione nelle competenti partizioni contabili dell'approvando bilancio di previsione 2018-2020;

6. che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214

P R O P O N E, inoltre, con separata votazione

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MIRCO BADOLE

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.